

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 E e 153,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁵⁾; che occorre pertanto modificare anche il regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, come precisato all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88, si applicano allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) le disposizioni di detto regolamento che disciplinano i Fondi strutturali, nonché le disposizioni necessarie per garantire il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti;

considerando che il coordinamento previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 deve essere pertanto esteso allo SFOP e allo strumento finanziario di coesione; che il coordinamento mediante le risorse del bilancio comunitario può altresì riguardare le misure d'accompagnamento della riforma della politica agricola comune (PAC), i programmi quadro relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, le reti transeuropee e la ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale; che la coerenza, in particolare con i programmi quadro

relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e con i programmi di istruzione e di formazione, condiziona l'efficacia economica e sociale dell'azione comunitaria;

considerando che gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani al più presto possibile, per non ritardare la realizzazione degli interventi strutturali a decorrere dal 1° gennaio 1994;

considerando che, al fine di semplificare ed accelerare le procedure di programmazione, è opportuno disporre che la Commissione possa adottare simultaneamente i quadri comunitari di sostegno e le forme d'intervento presentate principalmente in forma di programmi operativi in numero limitato contemporaneamente ai piani; che, allo stesso scopo, è altresì opportuno disporre che il piano e la domanda di contributo possano essere presentati in un documento unico e che sia l'adozione del quadro comunitario di sostegno, sia la concessione del contributo possano formare oggetto di un'unica decisione della Commissione;

considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, e fatte salve le competenze della Commissione a cui spetta in particolare gestire le risorse finanziarie della Comunità, la responsabilità di applicare le forme d'intervento menzionato nei quadri comunitari di sostegno deve incombere principalmente agli Stati membri al livello territoriale adeguato secondo la specificità di ciascuno Stato membro;

considerando che è d'uopo definire il principio di addizionalità, nonché i criteri e le modalità della relativa verifica;

considerando che le azioni di notevole interesse per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione devono svolgere un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88; che queste iniziative dovrebbero promuovere principalmente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, nonché l'aiuto alle regioni ultra-periferiche, conformemente al principio di sussidiarietà;

considerando che, per dare maggiore flessibilità agli interventi strutturali comunitari, è opportuno disporre che gli interventi attuati su iniziativa della Commissione nel contesto degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b) possano interessare, in via eccezionale, zone diverse da quelle ammissibili per detti obiettivi; che i problemi di una

⁽¹⁾ GU n. 118 del 28. 4. 1993, pag. 33.

⁽²⁾ Parere reso il 22 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.